

Delibera n° 1548

Estratto del processo verbale della seduta del
6 ottobre 2023

oggetto:

DPREG 25/2023. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE CONTRIBUTIONI INTEGRATIVE AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE ED AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI INVESTIMENTO E SVILUPPO PER INIZIATIVE DIRETTE AD OVVIARE AI DANNI CAUSATI DA EVENTI CALAMITOSI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito;

Visto il regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, in vigore dall'1 marzo 2023, di seguito denominato "Regolamento 25/2023", con particolare riferimento al capo VI del titolo II, il quale disciplina la materia delle contribuzioni integrative da assegnare ai fini dell'abbattimento degli oneri finanziari relativi tra l'altro alle seguenti tipologie di finanziamenti agevolati:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominati "finanziamenti agevolati FRIE";

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, di seguito denominati "finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 282, con la quale sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 25/2023, il valore percentuale rispetto all'importo del finanziamento agevolato e l'ammontare massimo in termini assoluti delle predette contribuzioni integrative, prevedendo, in particolare:

a) l'intensità del 5 per cento quale misura generale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti FRIE ed ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo;

b) l'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati FRIE, qualora gli stessi riguardino i casi elencati alle lettere a), b), c), d), e) e f) dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento 25/2023;

c) l'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, qualora gli stessi riguardino i casi elencati alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento 25/2023;

d) l'intensità maggiorata del 5,5 per cento da applicare all'ammontare dei finanziamenti agevolati FRIE e dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo nel caso di finanziamenti aventi ad oggetto iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico di cui all'articolo 21 del Regolamento 25/2023;

e) l'importo massimo di contribuzioni integrative complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare, sommato all'importo degli eventuali contributi concessi nel medesimo periodo ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175 (Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 -

Sabatini Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche, di seguito "Regolamento Sabatini FVG", è pari a EUR 150.000,00;

Atteso che a partire dal giorno 13 luglio 2023 il territorio regionale è stato interessato da eventi atmosferici temporaleschi di eccezionale intensità, caratterizzati da piogge intense ed abbondanti, forti grandinate e raffiche di vento con velocità di picco fino a 130 km/h, che hanno causato cadute di alberi, scopercchiamento di tetti, caduta di massi, danni alle linee elettriche e telefoniche e danni a beni privati e ad attività economiche e produttive;

Atteso che nei giorni del 18 e 19 luglio 2023 ulteriori eventi calamitosi hanno comportato peggioramenti dei danni alle strutture ed infrastrutture, e ulteriori gravi eventi calamitosi hanno interessato una vasta area del territorio regionale a partire dal giorno 24 luglio 2023, causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;

Visti i decreti 13 luglio 2023, n. 622/PC/2023 e 25 luglio 2023, n. 667/PC/2023, con i quali l'Assessore delegato alla Protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione ha dichiarato, in conseguenza degli eventi calamitosi sopra richiamati, lo stato di emergenza nel territorio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);

Visti i decreti 1 agosto 2023, n. 680/PC/2023, 17 agosto 2023, n. 728/PC/2023 e 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023, con i quali l'Assessore delegato alla Protezione civile ha individuato, ai sensi dell'articolo 32 *septies* della legge regionale 64/1986, i comuni del Friuli Venezia Giulia gravemente colpiti dall'emergenza occorsa sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023;

Considerato che è opportuno prevedere un sostegno rafforzato alle imprese danneggiate da eventi calamitosi, quali quelli sopra evidenziati, per la realizzazione di iniziative dirette ad ovviare ai danni causati da tali eventi, sì da favorirne la prosecuzione dell'attività produttiva;

Ritenuto pertanto di stabilire, nel caso di iniziative dirette ad ovviare ai danni causati da eventi calamitosi, l'intensità del 100 per cento della somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato, quale misura delle contribuzioni integrative da applicare sia in relazione ai finanziamenti agevolati FRIE sia in relazione ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato da applicare in conformità al Regolamento 25/2023;

Ritenuto, per le medesime finalità di cui sopra, di stabilire che alle contribuzioni integrative concesse nel caso di iniziative dirette ad ovviare ai danni causati da eventi calamitosi, non si applichi quanto disposto al n. 3. della deliberazione della Giunta regionale 282/2023;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, di concerto con l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25 (Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al

credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) della legge regionale 2/2012), è stabilita per il caso di iniziative dirette ad ovviare ai danni causati da eventi calamitosi, l'intensità del 100 per cento della somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del finanziamento agevolato, quale misura delle contribuzioni integrative da applicare sia in relazione ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del Regolamento 25/2023 (finanziamenti agevolati FRIE), sia in relazione ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Regolamento 25/2023 (finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo), fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato da applicare in conformità al predetto regolamento.

2. Per quanto non previsto dal punto 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 282, ad eccezione del punto 3. della deliberazione medesima.

3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE